

ACCORDO

TRA

l'Università degli Studi di Macerata, d'ora in poi denominata "Università", con sede in Macerata, Piaggia della Torre n. 8, Cap 62100, codice fiscale 00177050432, rappresentata dal Rettore, prof. Luigi Lacchè, nato a Macerata, il 03/01/1963;

E

il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata, con sede in Macerata, Via I. Silone n. 37, Cap 62100, codice fiscale 80010350439, rappresentato dal Presidente, dott. Riccardo Russo, nato a Macerata, il 07/05/1966;

E






il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, Corso Trento e Trieste n. 115, CAP 63100, codice fiscale 80009170442, rappresentato dal Presidente, dott. Marco Assenti, nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 27/11/1958;

E

il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona, con sede in Ancona, Via degli Orefici n.2, CAP 60121, codice fiscale 80010950428, rappresentato dal Presidente, dott. Roberto Di Iulio, nato ad Ancona, il 07/05/1966;

E

il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo, con sede in Fermo, Piazza del Popolo n. 54, Cap 63900, codice fiscale 90044490440, rappresentato dal Presidente, dott. Bruno Del Gatto, nato a Fermo, il



11/11/1944;

Visti

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";






- l'art. 3, comma 2, lett. e) della medesima Legge, secondo cui possono essere ammesse all'esame di Stato le persone che "abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale";

- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- il D.M. 20 giugno 2011 "Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro" di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante "Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro";

- il Regolamento per l'attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 giugno 2011, approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 341 del 21 ottobre 2011 ed entrato in vigore dal 1° novembre 2011;

- l'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi



sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in particolare l'art. 1, comma 3, l'art. 7, comma 4, l'art. 12, comma 2, lett. m, l'art. 49, comma 1;


- il Regolamento Didattico dell'Università di Macerata, emanato con D.R. n. 34 del 30 gennaio 2014, in particolare l'art. 31;


- Il Codice Etico dell'Università di Macerata, emanato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012;


- l'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".


Considerato


- il ruolo essenziale che le parti sottoscrittenti il presente accordo rivestono per



Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente, dott. Roberto Di Iulio


Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente, dott. Roberto Di Iulio


Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente, dott. Riccardo Russo


Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente, dott. Riccardo Russo


Università degli Studi
di Macerata
Il Rettore, prof. Luigi Lacché



agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

- che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi;

- che i percorsi formativi dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata consentono l'acquisizione dei requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio della laurea triennale, magistrale, specialistica o a ciclo unico, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

- che la Convenzione Quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale;


- che in data 1° ottobre 2014 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata ha deliberato di approvare la sottoscrizione del presente accordo;

Stipulano il seguente


ACCORDO

Art. 1 - Finalità dell'accordo


Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente dott. Roberto Di Iulio




Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente dott. Roberto Di Iulio




Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente dott. Marco Assenti



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Macerata
Il Presidente dott. Riccardo Russo



Università degli Studi
di Macerata
Il Rettore, prof. Luigi Lacchè



1. Le parti firmatarie si impegnano a collaborare nell'attivazione di un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, di correlare gli studi all'attività professionale del Consulente del Lavoro facendo acquisire ai giovani adeguate conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali, di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi indicati, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, in accordo con gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione, si impegna ad assicurare:

a) nei percorsi formativi della laurea e della laurea magistrale a ciclo unico appartenenti rispettivamente alle classi L-14: Scienze dei Servizi Giuridici, LM-63 Scienze dell'Amministrazione Pubblica e Privata e i corrispondenti corsi ad esaurimento (triennio L-16: Scienze dell'Amministrazione e specialistica LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse) e LMG/01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza, il rispetto della Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro il 24 luglio 2013;

b) le modalità di ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 durante il corso di studio.

Art. 2 - Percorso formativo dei corsi di studio

Al fine di consentire lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Fermo
Il Presidente dott. Bruno Del Gallo

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente, dott. Roberto Di Iulio

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente, dott. Marco Assenti

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pesaro
Il Presidente, dott. Riccardo Russo

Università degli Studi
di Macerata
Prof. Luigi Lacche

contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 1, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata si impegna a garantire l'acquisizione almeno dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari (SSD). L'acquisizione di tali crediti formativi universitari (CFU) nei limiti e nelle aree sotto riportate costituisce elemento essenziale ai fini dell'ammissione allo svolgimento del tirocinio:

18 CFU

Area 12 - Scienze giuridiche

IUS/01 - Diritto privato

IUS/04 - Diritto Commerciale

IUS/07 - Diritto del Lavoro

IUS/10 - Diritto Amministrativo

IUS/12 - Diritto Tributario

IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 - Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 - Economia Politica


SECS-P/07 - Economia Aziendale

SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese


SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale

Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di studio

I. Gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 1, che abbiano sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e del 2° anno per le lauree triennali, gli esami del 1° anno per le lauree specialistiche e tutti gli esami del 4° anno per la laurea a ciclo



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Ancona
Il Presidente: dott. Roberto Di Iulio




Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Ancona
Il Presidente: dott. Marco Assenti



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Macerata
Il Presidente: dott. Riccardo Russo

Università degli Studi di Macerata
Rettore: prof. Luigi Lacchè








unico, conseguendo i CFU di cui al precedente art. 2, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza motivata da presentarsi al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, il quale provvede a trasmetterla agli Ordini dei Consulenti del lavoro aderenti al presente accordo, al fine di consentire lo svolgimento dei 6 mesi di tirocinio prima del conseguimento del titolo di studio. L'avviamento al tirocinio, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla presente convenzione, avviene sulla base della data di presentazione della domanda. In caso di pluralità di domande superiori al numero massimo di cui all'art. 5, si provvederà a redigere una graduatoria basata sulla media degli esami sostenuti.

Art 4 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi svolgeranno un periodo di tirocinio della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio, oltre che la verifica sull'effettivo svolgimento del medesimo, resta di competenza degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della provincia nel cui territorio viene svolto il tirocinio, che vi provvedono secondo il regolamento già in vigore o che vorranno successivamente adottare.

Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (quali ad es. Erasmus, Erasmus Placement) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università determina la sospensione del tirocinio



per il periodo di tempo corrispondente e che comunque non potrà essere superiore ai 9 mesi.

Art. 5 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio

Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro integrando la frequenza alle lezioni con una reale esperienza professionale, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 6 della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata e i singoli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti sui singoli territori provinciali.

Per l'a.a. 2014/2015 il numero identificato è pari ad un massimo di:

1. 8 per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata
2. 2. per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno
3. 5 per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Ancona
4. 4 per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Fermo.

Il numero di studenti ammissibili può essere modificato con comunicazione scritta al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Per gli anni accademici successivi, in mancanza di comunicazione specifica, si intende riconfermato il numero di posti dell'anno precedente.

Art. 6 - Individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere tirocinanti

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Fermo
Il Presidente, dott. Bruno Di Carlo

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente, dott. Roberto Di Iulio

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente, dott. Marco Assenti


Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Macerata
Il Presidente, dott. Riccardo Russo

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Fermo
Il Presidente, dott. Riccardo Russo


Università degli Studi
di Macerata
Il Rettore, prof. Ezio Lacché

Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione si impegnano a raccogliere ed eventualmente selezionare le dichiarazioni di disponibilità a ricevere i tirocinanti da parte degli studi professionali. Gli studi professionali sono tenuti a svolgere l'attività professionale in forma autonoma, essere regolarmente iscritti all'Albo e risultare in regola con la formazione continua obbligatoria. Gli Ordini dei Consulenti del lavoro aderenti alla presente convenzione, accertato il possesso dei requisiti, provvedono a dare comunicazione al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, allegando l'elenco degli studi professionali individuati.

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Fermo
Il Presidente, dott. Bruno del Gratio



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente, dott. Roberto Di Iulio



Art. 7 - Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.


I nomi dei referenti organizzativi sono resi noti agli studenti dei corsi di studio ed ai membri degli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio. Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione procedono ad assegnare a ciascuno studio professionale richiedente un aspirante tirocinante.

Art. 8 - Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere

Al fine di consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, il Dipartimento di



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente, dott. Marco Assenti



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Macerata
Il Presidente, dott. Riccardo Russo




Università degli Studi
di Macerata
Rettore, prof. Luigi Lacché




Giurisprudenza dell'Università di Macerata, in collaborazione con gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione, si impegna a garantire agli studenti l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari.

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Fermo
Il Presidente, dott. Roberto Di Giulio



Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione si impegnano a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante i semestri di tirocinio.

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente, dott. Roberto Di Giulio



Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente, dott. Marco Assenti


Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Macerata
Il Presidente, dott. Riccardo Russo



Art. 9 - Clausola di decadenza

Gli studenti che abbiano effettuato il semestre di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, devono obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

Università degli Studi
Macerata
Il Rettore, Prof. Luigi Lacchè



convertito nella Legge 2012, n. 27.

I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale, compreso quanto previsto dal codice deontologico.

Art. 10 - Ambito di applicazione ed efficacia

Il presente accordo è applicabile nei confronti degli studenti che sono ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9 comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un consulente del lavoro per un semestre. Il presente accordo vincola gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione a riconoscere il semestre di tirocinio svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio ai sensi dell'art 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Il presente accordo viene aggiornato in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di Consulente del lavoro o della legislazione universitaria.

Art. 11 - Durata e recesso



Il presente Accordo ha durata triennale dalla data di stipula, salva la facoltà di ciascuna Parte di recedere dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, e potrà essere rinnovato in forma espressa tra le Parti.

In presenza del recesso di un singolo Ordine aderente alla presente convenzione, questa conserva validità nei confronti degli altri Ordini.



Art. 12 - Trattamento dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Fermo
Il Presidente, dott. Primo Del Corso





Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente, dott. Roberto Di Iulio





Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente, dott. Marco Assenti



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente, dott. Riccardo Russo



Università degli Studi
di Macerata
Rettore Prof. Luigi Lacché



automatizzata ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del predetto D. Lgs. 196/2003. I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Parte contraente destinataria della richiesta medesima. I titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono, rispettivamente, l'Università degli Studi di Macerata e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti alla presente convenzione.

Art. 13 - Disposizioni finali

La presente convenzione è redatta in cinque esemplari originali e verrà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, art. 4 Tariffa parte II, a cura e spese del richiedente. Ciascuna parte contraente provvederà alle spese di bollo per quanto di propria competenza.

Macerata, 21 OTT. 2014

Università degli Studi di Macerata

Il Rettore, prof. Luigi Lacchè

Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale dell'Ordine di Macerata

Il Presidente, dott. Riccardo Russo

Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale dell'Ordine di Ascoli Piceno

Il Presidente, dott. Marco Assenti

Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale dell'Ordine di Ancona

Il Presidente, dott. Roberto Di Iulio

Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale dell'Ordine di Fermo

Il Presidente, dott. Bruno Del Gatto

